

**DELIBERAZIONE 10 SETTEMBRE 2015
431/2015/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ALTERNATIVE S.R.L. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLE PRATICHE DI
CONNESSIONE T125146 E T147075**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 settembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A, nella versione in vigore nell'anno 2010 (di seguito: TICA 2010);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/COM (di seguito: deliberazione 188/2012/E/COM) e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 23 aprile 2015, 177/2015/A;
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 3.1 di dicembre 2012;
- la nota prot. generale dell'Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato

il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/COM.

FATTO

1. Con reclamo presentato il 1 marzo 2015 (prot. Autorità n. 7229), la società Alternative S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato l'operato di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), in relazione alla gestione delle procedure per la connessione alla rete di due impianti fotovoltaici, identificati dai codici di rintracciabilità T125146 e T147075;
2. con nota dell'11 marzo 2015 (prot. Autorità n. 8479), l'Autorità ha comunicato, alle parti, l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con memoria del 23 luglio 2015 (prot. Autorità n. 22130), in ritardo di 119 giorni rispetto al termine stabilito dall'articolo 4, comma 1, della Disciplina, il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
4. con nota del 18 agosto 2015, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/COM.

QUADRO NORMATIVO

5. Ai fini della decisione del presente reclamo, rilevano le seguenti disposizioni:
 - a) l'articolo 6, comma 4, del TICA 2010, il quale, nel disciplinare la possibilità per il richiedente la connessione di indicare nella propria richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione, impone al gestore di rete di prevedere, nel preventivo, che la connessione dell'impianto da fonte rinnovabile avvenga nel punto di rete indicato dal richiedente, ovvero, qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, di indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al medesimo punto di rete;
 - b) l'articolo 6, comma 6, del TICA 2010, che stabilisce che l'impresa distributrice, nel caso di esito negativo dell'*iter* autorizzativo, restituisca al richiedente il corrispettivo pagato all'atto di accettazione del preventivo, maggiorato del tasso legale di interesse;
 - c) l'articolo 8, comma 7, del TICA 2010, che consente al richiedente la connessione, previa istanza da presentarsi all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione. In tale caso, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione

di tale documentazione, l'impresa distributrice, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuta a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie per consentire al richiedente di predisporre la documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo.

QUADRO FATTUALE

A. Pratica T0125146

6. In data 7 luglio 2010, il reclamante ha presentato al gestore di rete una domanda di connessione alla rete di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 100 kW, da realizzarsi nel comune di Avetrana (TA);
7. in data 13 settembre 2010, il gestore ha emesso il preventivo di connessione, identificato dal codice pratica T125146, nel quale si prevedeva la costruzione di una nuova linea in media tensione (MT) della lunghezza di circa 1,1 km e di una nuova cabina secondaria;
8. in data 22 ottobre 2010, il reclamante ha accettato il suddetto preventivo di connessione, specificando di voler curare in proprio gli adempimenti previsti per l'acquisizione delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la connessione, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del TICA 2010;
9. successivamente, il reclamante ha richiesto al personale delle competenti unità territoriali preposte dal gestore, di precisare il percorso che la nuova linea MT da realizzare avrebbe dovuto effettuare;
10. non avendo ricevuto risposta dalle unità territoriali preposte dal gestore, nella nota di accettazione del preventivo inviata al gestore, il reclamante ha specificato di accettare il preventivo di connessione emesso, con riserva di verificare successivamente il reale tracciato delle opere di connessione;
11. con nota dell'11 settembre 2011, il reclamante ha nuovamente sollecitato il gestore a trasmettere le informazioni necessarie all'avvio dell'*iter* autorizzativo, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del TICA 2010 (articolo 9, comma 9, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011), senza però ottenere alcuna informazione utile alla predisposizione del tracciato della linea per la connessione da presentare alle autorità competenti in vista del rilascio delle previste autorizzazioni;
12. nella medesima comunicazione dell'11 settembre, il reclamante ha anche chiesto al gestore di applicare quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del TICA 2010 (articolo 7, comma 4, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2011), e, quindi, di indicare la massima potenza in immissione che poteva essere connessa nel punto della rete indicato nella richiesta di connessione;
13. in data 23 settembre 2011, il gestore ha emesso un nuovo preventivo di connessione, prevedendo:
 - una soluzione di connessione più semplice rispetto a quella individuata nel precedente preventivo, consistente nella costruzione di una nuova

derivazione da una esistente linea in bassa tensione (BT) non meglio precisata;

- una potenza in immissione ridotta a 80 kW;
- 14. con nota del 2 dicembre 2011, il reclamante ha accettato il nuovo preventivo di connessione, richiedendo al contempo al gestore le informazioni necessarie alla predisposizione del progetto delle opere di connessione;
- 15. in data 12 aprile 2013, il reclamante ha informato il gestore del mancato ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto di produzione e ha richiesto al medesimo gestore il rimborso del corrispettivo di connessione precedentemente versato, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del TICA 2010.

B. Pratica T0147075

16. In data 31 luglio 2010, il reclamante ha presentato al gestore di rete una domanda di connessione alla rete di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 100 kW, da realizzarsi nel comune di Avetrana (TA);
17. in data 13 settembre 2010, il gestore ha emesso il preventivo di connessione, identificato dal codice pratica T0147075, nel quale si prevedeva la costruzione di una nuova linea MT della lunghezza di circa 1,1 km e di una nuova cabina secondaria;
18. con nota del 22 dicembre 2010, il reclamante ha richiesto al gestore di indicare la massima potenza in immissione che poteva essere connessa nel punto della rete indicato nella richiesta di connessione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del TICA 2010. Nella medesima nota, inoltre, il reclamante, evidenziando come, nonostante i solleciti effettuati, le unità territoriali preposte dal gestore non avessero ancora reso noto il tracciato della linea elettrica MT da realizzare, chiedeva nuovamente di conoscere il percorso della nuova linea MT da realizzare per la connessione del proprio impianto;
19. in data 11 luglio 2011, il gestore ha comunicato al reclamante che, non avendo ricevuto entro i termini previsti dal TICA l'accettazione del preventivo di connessione, la relativa pratica T0147075 sarebbe stata annullata;
20. in data 10 agosto 2011, il reclamante ha comunicato al gestore di non aver potuto accettare il preventivo di connessione in quanto non era possibile determinare, in assenza del tracciato della nuova linea MT, i tempi per la realizzazione delle opere e per l'ottenimento delle relative autorizzazioni.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

21. Il reclamante, con riferimento ad entrambi i preventivi, lamenta di avere richiesto al gestore di indicare la massima potenza in immissione che poteva essere connessa nel punto della rete indicato nella richiesta di connessione, senza però ottenere risposta alcuna;
22. il reclamante, inoltre, si duole del fatto che entrambi i preventivi T0125146 e T0147075 non forniscono adeguate informazioni circa le opere di connessione da realizzare e della circostanza per cui il gestore, nonostante i numerosi

- solleciti, non ha fornito alcuna informazione utile alla predisposizione dei progetti per l'ottenimento delle autorizzazioni, violando così l'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 7, del TICA 2010;
23. con specifico riferimento alla pratica T0125146, il reclamante richiede pertanto al gestore la restituzione del corrispettivo pagato all'atto di accettazione del preventivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del TICA 2010;
 24. con specifico riferimento alla pratica T0147075, il reclamante contesta invece l'indeterminatezza del preventivo di connessione che, omettendo ogni indicazione in ordine al tracciato della nuova linea MT, non gli avrebbe consentito di determinare i tempi per la realizzazione delle opere e per l'ottenimento delle relative autorizzazioni.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

25. Il gestore respinge ogni contestazione, ritenendo che le informazioni presenti nei preventivi di connessione T0125146 e T0147075 siano sufficienti ai fini dell'avvio dell'*iter* autorizzativo per l'impianto di rete per la connessione;
26. il gestore, inoltre, eccepisce il fatto che il reclamante non abbia presentato il progetto dell'impianto di rete ai fini della validazione, prima dell'avvio dell'*iter* autorizzativo;
27. infine, con particolare riferimento alla pratica T0125146, il gestore ha fatto presente di non essere a conoscenza di eventuali servitù o diritti di passaggio da richiedere per la realizzazione della nuova linea di connessione dell'impianto alla rete esistente.

VALUTAZIONE DEI RECLAMI

A. Pratica T0125146

28. Con riferimento alla presunta violazione, da parte del gestore, dell'articolo 6, comma 4, del TICA 2010, che impone al gestore medesimo di indicare, nel preventivo, la connessione nel punto di rete prescelto dal richiedente, ovvero, qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, di indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa, si rileva come tale disposizione trovi applicazione nell'ipotesi in cui il richiedente abbia indicato, nella richiesta di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione (articolo 3, comma 4, del TICA 2010);
29. dal momento che, nella richiesta di connessione del 7 luglio 2010, il reclamante non ha indicato un punto esistente della rete, come invece previsto dal suddetto articolo 3, comma 4, del TICA 2010, il sopracitato articolo 6, comma 4, del TICA 2010 non può quindi trovare applicazione nella fattispecie *de qua* e, pertanto, il reclamante non può dolersi di alcuna violazione della regolazione vigente;

30. In merito al mancato invio delle informazioni utili alla predisposizione dei progetti per l'ottenimento delle autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del TICA 2010, si rileva, in primo luogo, che, a seguito della richiesta formulata dal reclamante in data 11 settembre 2011, il gestore è venuto incontro tempestivamente alle esigenze rappresentate dal reclamante stesso, mediante l'emissione di un nuovo preventivo (in data 23 settembre 2011);
31. peraltro, il nuovo preventivo emesso, prevedendo una soluzione di connessione più semplice rispetto a quella individuata nel precedente preventivo del 13 settembre 2010, ha fatto anche venir meno l'esigenza, per il reclamante, di disporre di maggiori informazioni relative alle opere di connessione indicate nel precedente preventivo del 13 settembre 2010, compresa anche quella relativa alla massima potenza in immissione che poteva essere connessa nel punto della rete indicato nella richiesta di connessione;
32. con riferimento alla richiesta di informazioni presentata dal reclamante in data 1° dicembre 2011, riguardo la presenza di eventuali servitù o diritti di passaggio del gestore lungo il tracciato della linea da costruire, si rileva, invece, la mancata risposta del gestore che, solo nel corso dell'istruttoria relativa al presente reclamo, ha affermato di non essere a conoscenza di informazioni relative alle servitù da richiedere;
33. per quanto attiene alla restituzione del corrispettivo di connessione, è evidente che, a seguito della comunicazione con cui il reclamante ha informato il gestore del mancato ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto di produzione, il gestore era obbligato a restituire al reclamante il corrispettivo pagato all'atto di accettazione del preventivo, maggiorato del tasso legale di interesse, in applicazione dell'articolo 6, comma 6, del TICA 2010;
34. infine, con riferimento all'eccezione del gestore, secondo cui il reclamante non avrebbe presentato il progetto dell'impianto di rete ai fini della validazione, prima dell'avvio dell'*iter* autorizzativo, si rileva che la presentazione del progetto dell'impianto di rete al gestore per la validazione non era nella fattispecie dovuta, in quanto tale obbligo non era contenuto nella versione del TICA in vigore alla data di presentazione della richiesta di connessione alla rete (7 luglio 2010), essendo la stessa stata introdotta soltanto con la deliberazione 4 agosto 2010 ARG/elt 125/10, e con riferimento alle richieste di connessione inviate a partire dal 1° gennaio 2011.

B. Pratica T0147075

35. Anche con riferimento alla pratica di connessione T0147075, si rileva l'insussistenza della presunta violazione, da parte del gestore, dell'articolo 6, comma 4, del TICA 2010, per le medesime ragioni precisate al punto 28) della presente decisione, ossia in quanto il richiedente la connessione non ha nella specie indicato, all'interno della propria richiesta di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete debba riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione;

36. dal momento che il reclamante, nella richiesta di connessione del 31 luglio 2010, non ha provveduto ad indicare un punto esistente della rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del TICA 2010, il disposto dell'articolo 6, comma 4, del TICA 2010 non può infatti trovare applicazione;
37. nondimeno, non si può fare a meno di evidenziare che il gestore ha fornito le dovute precisazioni al riguardo solo nel corso dell'istruttoria del presente reclamo, lasciando priva di risposta la richiesta formulata all'epoca dal reclamante.
38. In merito alla contestazione del reclamante circa l'indeterminatezza del preventivo di connessione T0147075, si rileva come il preventivo di connessione del 13 settembre, pur riportando una descrizione eccessivamente sintetica della soluzione tecnica di connessione, lasciava però libero il produttore di individuare il sito dove realizzare la nuova cabina secondaria e, quindi, progettare il tracciato del relativo collegamento; conseguentemente, il reclamante avrebbe potuto ottenere ulteriori informazioni, se avesse accettato il preventivo e avesse in seguito richiesto al gestore le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del TICA 2010;
39. infine, con riferimento all'eccezione sollevata dal gestore, secondo cui il reclamante non avrebbe presentato il progetto dell'impianto di rete ai fini della validazione, prima dell'avvio dell'*iter* autorizzativo, si rileva, anche qui, che la presentazione del progetto dell'impianto di rete al gestore per la validazione non era dovuta nella fattispecie in esame, in quanto detto obbligo non era previsto nella versione del TICA in vigore alla data di presentazione della richiesta di connessione alla rete (31 luglio 2010), essendo la stessa stata introdotta con la deliberazione 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10, con riferimento alle richieste di connessione inviate a partire dal 1° gennaio 2011

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Alternative S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., limitatamente alla richiesta di restituzione del corrispettivo di connessione versato dal reclamante al gestore in occasione dell'accettazione del preventivo di connessione T0125146;
2. di prescrivere, ad Enel Distribuzione S.p.A., entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla notifica della presente decisione, di restituire al reclamante il corrispettivo pagato all'atto di accettazione del preventivo, maggiorato del tasso legale di interesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del TICA 2010;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/COM.

I termini fissati dalla regolazione dell'Autorità in relazione alla prosecuzione della pratica di connessione decorrono dalla data di notifica della decisione del reclamo.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

10 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni